Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 176 del 31 luglio 1937-XV

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 21 luglio 1937-XV, n. **1239.**

Norme integrative per l'attuazione del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sulla generalizzazione e il perfezionamento degli assegni familiari.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 luglio 1937-XV, n. 1239.

Norme integrative per l'attuazione del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, sulla generalizzazione e il perfezionamento degli assegni familiari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 32 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sulla generalizzazione e il perfezionamento degli assegni familiari;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di emanare le norme integrative per l'attuazione del Regio decreto-legge precitato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Gli assegni familiari, previsti dal R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, spettano per i figli a carico e le persone equiparate, ai capi famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio del Regno, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità, con le esclusioni di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso Regio decreto e di quelle dei contratti collettivi di lavoro e norme assimilate previsti all'art. 3 di esso.

Essi non sono dovuti agli artigiani ed agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.

S'intendono come capi famiglia per tutte le categorie professionali le persone indicate nell'art. 28 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048.

Art. 2.

I figli e le persone equiparate sono a carico del capo famiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento.

Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo famiglia quando convivono con esso.

Gli assegni non sono dovuti per i figli che sono allevati fuori del territorio del Regno o sono ammessi in istituti di beneficenza o di istruzione, che provvedono interamente o in parte al loro mantenimento.

Art. 3.

Agli effetti del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, si considerano impiegati i prestatori d'opera che abbiano tale qualifica ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli che facciano parte con funzioni equivalenti degli equipaggi delle navi e dei galleggianti mercantili nazionali.

Art. 4.

Per determinare il limite di retribuzione al netto, oltre il quale agli impiegati non spettano gli assegni familiari o non viene concesso il concorso dello Stato per gli assegni ad essi dovuti, la retribuzione stessa è calcolata a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, detratte le ritenute obbligatorie, per disposizioni di legge o di contratto collettivo, a scopi previdenziali.

Art. 5.

Le disposizioni del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, si applicano alle aziende municipalizzate, rappresentate dalle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno assoggettate al Regio decreto-legge precitato le aziende gestite dai comuni, provincie ed enti parastatali, che esercitano attività non rientranti nei compiti istituzionali degli enti predetti.

Art. 6.

Per stabilire le classi di famiglie previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, ai fini della corresponsione degli assegni familiari in misura gradualmente crescente in relazione ai figli o persone equiparate a carico, si tiene solo conto di quelli per i quali spettano gli assegni.

Art. 7.

In seno alla stessa famiglia non è concesso, per ciascun figlio o persona equiparata, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.

In seno ai membri di una stessa famiglia non è ammesso il cumulo degli assegni con la maggiorazione dell'indennità di disoccupazione di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 463, ma sarà solo corrisposto il più favorevole dei due trattamenti.

Art. 8.

Nel caso che il lavoratore presti la sua opera presso diversi datori di lavoro, attività principale è quella che impegna per il maggior tempo le sue prestazioni o costituisce la fonte principale di guadagno.

Il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro presso cui presta attività secondarie il datore di lavoro presso cui esplica l'attività principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.

Art. 9.

Gli assegni familiari, nei casi previsti ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sono dovuti ai prestatori d'opera che risultino di essere già alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana e sono corrisposti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Nei casi stessi, qualora ricorra più di una delle condizioni previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella più favorevole al lavoratore.

Qualora, in tutti i casi previsti dall'art. 9 succitato, l'assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può provvedere alla corresponsione degli assegni direttamente o per mezzo degli enti che provvedono al pagamento delle indennità che siano previste per i casi medesimi.

Art. 10.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie degli infortuni e delle malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo della inabilità temporanea, compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennità e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.

Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette, l'infortunio sul lavoro è considerato come malattia.

Art. 11.

In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono corrisposti per tutto il periodo in cui è corrisposto, per legge o per contratto di lavoro, il sussidio di malattia.

Per i lavoratori che non sono soggetti alla iscrizione a casse di malattia o che non ricevono da queste alcun sussidio per motivi estranei al riconoscimento della infermità, l'assegno è dovuto per tre mesi al massimo.

I lavoratori capi famiglia, ricoverati a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a' sensi dell'articolo 66 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento più favorevole tra quello previsto dall'art. 68 dello stesso Regio decreto e quello risultante dalla corresponsione degli assegni familiari.

Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.

Art. 12.

In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio, gli assegni familiari sono dovuti alle operaie e impiegate, che ne abbiano il diritto, per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui al R. decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, convertito nella legge 2 luglio 1929, n. 1289, e al R. decreto 28 agosto 1930, n. 1358.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio, è fatto il trattamento previsto per le malattie comuni.

Lo stesso trattamento è fatto per le lavoratrici capo famiglia alle quali non si applica il R. decreto-legge precitato.

Art. 13.

In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari non spettano se il richiamo è dovuto ad esigenze di carattere eccezionale.

Art. 14.

In caso di disoccupazione involontaria, l'assegno sarà corrisposto per tutto il periodo di carenza di cui al 2° comma dell'art. 73 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Non si verifica carenza, e quindi non si ha diritto agli assegni, quando la disoccupazione non sia indennizzabile.

Art. 15.

Il termine di sei mesi di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, per l'esercizio dell'azione diretta al conseguimento degli assegni familiari, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

La prescrizione è interrotta solo nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale o in seguito a prescrizione dell'Ispettorato corporativo.

Art. 16.

I contributi per gli assegni familiari sono dovuti sull'indennità sostitutiva del preavviso, sulle somme corrisposte a titolo di ferie o di retribuzione per i giorni festivi, sulla retribuzione o parte di essa mantenuta al lavoratore in caso di richiamo alle armi.

Essi non sono dovuti sulle retribuzioni percepite dal lavoratore per prestazioni secondarie in rapporto all'attività principale esplicata presso un altro datore di lavoro.

I lavoratori esclusi dal pagamento dei contributi, a' sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sono quelli indicati al 2° comma dell'art. 1 dello stesso Regio decreto.

Art. 17.

I contributi per gli assegni familiari si prescrivono col decorso di due anni dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati.

Art. 18.

In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire saranno trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.

Art. 19.

Agli effetti delle disposizioni del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e delle disposizioni particolari dei contratti collettivi di lavoro o norme equiparate per la disciplina di assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro, il lavoratore pensionato per invalidità o per vecchiaia o che, comunque, sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

Art. 20.

Per la decisione dei ricorsi e la risoluzione in via giudiziaria di tutte le controversie in materia di corresponsione di assegni familiari si osservano le disposizioni del titolo V del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, ferma restando la disposizione di cui all'art. 142 dello stesso Regio decreto.

Le comunicazioni all'interessato delle decisioni del Comitato o del Ministero, a norma degli articoli 19 e 20 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sono fatte con lettera raccomandata.

I termini per il ricorso al Ministero o per l'azione avanti all'autorità giudiziaria, decorrono dalla data di consegna della lettera all'ufficio postale.

Art. 21.

Per ogni gestione l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale istituirà una contabilità separata, tenendo distinte, per quelle dell'industria e dell'agricoltura, le prestazioni concesse agli operai da quelle concesse agli impiegati, e, nei riguardi di questi ultimi, le prestazioni dovute a coloro la cui retribuzione al netto, ragguagliata a mese, superi le lire 1000.

La gestione del credito e assicurazione è suddivisa in altrettante sezioni distinte quante sono, per le aziende, le federazioni di categoria facenti parte della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Art. 22.

L'appartenenza dei lavoratori all'una o all'altra delle gestioni è determinata sulla base dell'appartenenza a ciascuna di esse delle aziende presso cui sono occupati.

Nel caso in cui in una sezione del Comitato speciale vengano trattate questioni interessanti categorie di datori di lavoro e di lavoratori inquadrati in confederazioni non rappresentate nella sezione, sono chiamati a parteciparvi i rappresentanti delle confederazioni competenti, che fanno parte delle altre sezioni.

Art. 23.

Ad ogni gestione, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale accrediterà l'eventuale contributo dello Stato per quelle cui viene ammesso e, alla fine di ciascun esercizio, un interesse sui fondi resisi disponibili durante l'esercizio, in misura pari al reddito effettivo degli investimenti.

Al bilancio di ogni gestione faranno carico gli oneri e le spese speciali del servizio ed una quota parte di spese generali dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previo parere del Comitato speciale.

I fondi che non debbono essere tenuti disponibili per le necessità delle gestioni, possono essere investiti nei modi di impiego autorizzati per gli investimenti delle disponibilità dell'Istituto.

Art. 24.

L'esercizio finanziario per ogni gestione ha inizio col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio decorre dalla data di applicazione del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e finisce col 31 dicembre 1938.

Art. 25.

Semprechè non abbia avuto applicazione la disposizione del 1° comma dell'art. 24 del R. decreto legge 17 giugno 1937, n. 1048, il datore di lavoro, nei casi di tardivo pagamento dei contributi, è tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile.

Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal sesto giorno del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Gli interessi di mora non sono dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti, per tardivo versamento, dalla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette.

Art. 26.

I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale tutte le notizie e i documenti, che loro sono richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari.

Art. 27.

Contro i morosi al pagamento dei contributi l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale può emettere ingiunzione di pagamento, comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese. L'ingiunzione sarà resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove è la sede dell'azienda, osservate per il procedimento le norme stabilite dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'ingiunzione costituisce titolo valido per l'iscrizione della ipoteca sugli immobili del datore di lavoro moroso, dopo la scadenza del termine per l'opposizione.

Art. 28.

I contratti collettivi di lavoro o le norme equiparate previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, possono contenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori di quelle stabilite dal Regio decreto-legge predetto e dalle presenti norme integrative.

Art. 29.

Fino a nuova disposizione la riscossione dei contributi e l'erogazione degli assegni sono regolate, per ciascuna categoria professionale, dalle disposizioni speciali previste dagli articoli seguenti.

Esse potranno essere diversamente disciplinate con contratto collettivo di lavoro fra le Confederazioni competenti, per gli addetti a studi professionali, i portieri e i prestatori d'opera alle dipendenze di artigiani.

I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Disposizioni speciali per l'industria.

Art. 30.

Gli assegni familiari sono corrisposti alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.

Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro e il lavoratore abbia compiuto nella settimana almeno 24 ore di lavoro effettivo, se operaio, o 30, se impiegato, o anche una media equivalente in caso di retribuzione a mese o a quindicina o di ripartizione del lavoro in periodi ultrasettimanali.

Qualora la durata del lavoro compiuto nella settimana o la durata media equivalente risulti inferiore ai limiti predetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate.

Il Comitato speciale potrà, in relazione a contingenze particolari e alle disponibilità della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.

Art. 31.

Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento del comune di origine o di residenza, comprovante la propria situazione di famiglia.

Tale documento sarà, dai comuni, redatto su apposito modulo con tagliando, approvato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'interno e da fornirsi dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e dovrà contenere il nome dei figli a carico e la data di nascita di ciascuno.

Esso sarà valido fino al massimo di un anno e dovrà essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il tagliando sarà conservato dal lavoratore e potrà, per il periodo della validità del documento, essere esibito in sostituzione di esso per fare la richiesta degli assegni ad altri datori di lavoro e servire di base ad essi per provvedere alle registrazioni suindicate.

Gli aventi diritto debbono inoltre presentare al datore di lavoro tutti gli altri documenti che saranno prescritti a comprovare il diritto agli assegni.

Art. 32.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare, per ciascun prestatore d'opera, sul libro matricola o su documenti equipollenti, il numero dei figli o delle persone equiparate risultanti dal documento di cui al precedente articolo, di età inferiore ai 14 anni compiuti, se operai, e ai 18 anni, se impiegati, e di trasmettere questo documento e gli altri presentatigli dal lavoratore alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Nel caso sia stata autorizzata la proroga fino a 16 anni della corresponsione degli assegni per i figli degli operai che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 29 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, i datori di lavoro sono tenuti, su esibizione da parte dell'operaio interessato dell'autorizzazione relativa, a fare apposita annotazione del numero di detti figli sul libro matricola.

Art. 33.

Il lavoratore deve denunciare al proprio datore di lavoro, che ne darà comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, ogni variazione del proprio stato di famiglia, sia per quanto riguarda i figli o persone equiparate a carico che la sua qualità di capo famiglia.

Il diritto agli assegni per la nascita di nuovi figli o persone equiparate decorre dal giorno della nascita se al capo famiglia spettino assegni giornalieri e dall'inizio, invece, del periodo fissato per il loro pagamento, negli altri casi.

Il diritto stesso cessa, in caso di compimento da parte del figlio o della persona equiparata del limite di età prescritto per il suo godimento o in caso di decesso, dal giorno del raggiungimento dell'età o del decesso, se al capo famiglia spettino assegni familiari giornalieri od alla fine, invece, del periodo fissato per il loro pagamento, negli altri casi.

Le disposizioni di cui ai due comma precedenti si applicano per analogia nel caso di affidamento di esposti.

Art. 34.

Il datore di lavoro registrerà sul libro paga o su documenti equipollenti, per ciascun lavoratore, i contributi trattenuti e gli assegni corrisposti.

Art. 35.

Il conteggio dei contributi sarà fatto dal datore di lavoro, sia per la parte a suo carico che per quella a carico di ciascun lavoratore, in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o da documenti equipollenti.

Art. 36.

Il pagamento degli assegni sarà fatto dal datore di lavoro agli aventi diritto in base al numero dei figli o persone equiparate a loro carico risultante dal documento della situazione di famiglia e dall'eventuale autorizzazione di proroga dei limiti di età dai 14 ai 16 anni, prevista dall'art. 41.

Art. 37.

Entro 5 giorni dalla corresponsione degli assegni il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in apposito modulo, stabilito dall'Istituto predetto, l'ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nel periodo considerato, distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.

Art. 38.

Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza, mediante accreditamento in apposito conto corrente postale, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Il bollettino di versamento nel conto corrente postale costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.

Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, la sede provinciale dell'Istituto predetto provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.

Art. 39.

Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale potrà consentire, per particolari casi, che le denuncie di cui all'art. 37 vengano trasmesse, anzichè nel termine da esso prescritto, ad intervalli di tempo più lunghi, purchè non superiori ad un mese.

In casi eccezionali, questo termine potrà essere elevato a tre mesi, previo conforme parere del Comitato speciale.

Art. 40.

Ai datori di lavoro l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale potrà fare, dietro adeguate garanzie, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo degli assegni da erogare sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.

Art. 41.

La proroga prevista all'art. 29 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, del limite di età per i figli a carico degli operai, sarà concessa dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, su parere del Comitato speciale.

Art. 42.

Coloro che conducono lavori in economia di natura industriale sono considerati datori di lavoro a tutti gli effetti del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e delle presenti norme integrative.

Non sono compresi fra i lavori predetti quelli eseguiti per i bisogni domestici.

Art. 43.

Per gli equipaggi arruolati con compartecipazione agli utili o al prodotto, la retribuzione è determinata sulla base dei salari convenzionali previsti dall'art. 72 del regolamento per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Art. 44.

Le compagnie portuali provvedono all'applicazione del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e delle presenti norme integrative, nei riguardi dei propri iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci nei porti, salvo il diritto di rivalsa della relativa quota di contributi nei confronti delle persone od enti nell'interesse delle quali le operazioni medesime sono compiute.

La misura dei contributi dovuti per i lavoratori portuali è ridotta del 10 % a defalco del corrispettivo per gli attrezzi di lavoro e le spese generali comprese nei compensi e tariffe stabiliti per i lavoratori stessi.

Disposizioni speciali per l'agricoltura.

Art. 45.

Per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro i documenti previsti dall'articolo 31.

Essi devono inoltre denunciare allo stesso datore di lavoro, le variazioni intervenute nel proprio stato di famiglia, a norma dell'art. 33.

Art. 46.

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, le generalità dei lavoratori occupati nel mese precedente, la loro qualifica, il numero dei figli e persone equiparate a carico risultanti dai documenti e dalle denunzie di cui all'art. 45, le giornate di lavoro prestate da quelli non aventi qualifica di impiegati, la retribuzione corrisposta agli impiegati, gli estremi dei versamenti di cui all'articolo seguente, e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.

Alla denuncia devono unirsi i documenti comprovanti il diritto agli assegni ove non siano già stati trasmessi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale da precedenti datori di lavoro.

Per i compartecipanti individuali la denuncia sarà fatta per una sola volta durante l'annata agraria e precisamente nel mese in cui la compartecipazione ha inizio, indicandovi la superficie dell'appezzamento e le relative colture.

Le Unioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli determineranno di concerto il numero delle giornate di lavoro attribuibili per unità di superficie e per coltura e ne daranno comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 47.

Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento della somma dovuta per contributi, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Il pagamento sarà eseguito mediante versamento della somma all'apposito conto corrente postale.

Il bollettino di versamento nel conto corrente postale è la prova liberatoria per il datore di lavoro.

Art. 48.

Sulla base delle denuncie e dei documenti inviatigli, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede all'accertamento, per ciascun lavoratore, dell'esistenza dei requisiti per la corresponsione degli assegni familiari, alla determinazione della somma dovuta per tale titolo, in rapporto alla qualifica professionale, al numero dei figli o persone equiparate a carico ed al periodo di occupazione, e provvede al relativo pagamento o direttamente o per mezzo degli enti della cui collaborazione intenda avvalersi a norma dell'art. 22 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048.

Disposizioni speciali per il commercio.

Art. 49.

Per incarico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, la Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio provvede, in base alle iscrizioni e alle denuncie previste dagli articoli 13, 14 e seguenti dello statuto approvato con R. decreto 20 dicembre 1932, n. 1705, ad accertare l'ammontare dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

Ferme rimanendo le disposizioni degli articoli 17 e 81 dello statuto precitato, il datore di lavoro che ometta di fare le iscrizioni e le denuncie predette è punito a norma della lettera *a*) dell'art. 60.

Sono pure tenuti a fare alla Cassa le iscrizioni e le denuncie stesse i datori di lavoro soggetti al R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, per i prestatori d'opera, nei riguardi dei quali l'iscrizione alla Cassa non è obbligatoria ai sensi del R. decreto 20 dicembre 1932, n. 1705.

Art. 50.

La Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio trasmetterà trimestralmente all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale gli elenchi dei datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi con l'indicazione dell'ammontare dei contributi da ciascuno dovuti.

L'Istituto notificherà il relativo addebito al datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare il pagamento su un apposito conto corrente postale entro quindici giorni dalla comunicazione.

Art. 51.

Per ottenere gli assegni gli aventi diritto sono tenuti a presentare all'ufficio compartimentale della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, per il tramite del rispettivo datore di lavoro, i documenti di cui all'art. 31 del presente decreto.

Essi devono inoltre denunciare allo stesso datore di lavoro le variazioni intervenute nel proprio stato di famiglia, a norma dell'art. 33.

Il datore di lavoro deve, entro cinque giorni, trasmettere alla Cassa i documenti presentatigli e dare comunicazione delle variazioni denunciategli.

Art. 52.

Sulla base delle denuncie e dei documenti ricevuti, la Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio determinerà mensilmente il numero e l'importo degli assegni familiari per i dipendenti di ciascun datore di lavoro.

Le relative distinte saranno trasmesse dalla Cassa predetta all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il quale rimetterà l'ammontare degli assegni mensili al datore di lavoro che ne curerà l'immediata consegna agli aventi diritto.

Nel caso che il lavoratore cui spetta l'assegno non sia più alle dipendenze del datore di lavoro cui viene rimesso l'importo e questi non sia in grado di effettuarne la consegna, la somma relativa dovrà, a cura dello stesso datore di lavoro, essere restituita immediatamente all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, il quale provvederà a rimetterla direttamente al lavoratore interessato.

Art. 53.

Nelle provincie della Venezia Tridentina e Giulia ed in quella di Zara, i datori di lavoro debbono denunciare, entro tre giorni, alla competente sede dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, ogni nuova assunzione e ogni cessazione di preesistente rapporto di lavoro, indicando per ciascun lavoratore la qualifica e la retribuzione assegnata nonchè ogni variazione di retribuzione.

Le denuncie saranno fatte sugli appositi moduli, che saranno prescritti dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, e dovranno essere accompagnate dai certificati di famiglia dei lavoratori aventi diritto agli assegni e dai documenti necessari a comprovare tale diritto a norma dell'art. 31, a meno che i documenti stessi non fossero già stati esibiti all'Istituto.

Sulla base delle denuncie e dei documenti di cui sopra, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà alla liquidazione e corresponsione degli assegni e all'accertamento e riscossione dei contributi in conformità degli articoli precedenti.

Gli aventi diritto agli assegni devono denunciare al datore di lavoro le variazioni intervenute nel proprio stato di famiglia a norma dell'art. 33.

Disposizioni speciali per le aziende del credito e dell'assicurazione.

Art. 54.

I contratti collettivi di lavoro stipulati fra la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione potranno determinare norme speciali per la ripartizione dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e per la loro eventuale destinazione, ferme restando le norme generali contenute nell'art. 4 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048.

Art. 55.

Gli assegni familiari sono corrisposti dall'azienda ai propri dipendenti all'atto del pagamento della retribuzione.

Art. 56.

Alla fine di ogni trimestre ogni azienda è tenuta a denunciare, entro i dieci giorni successivi, all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale:

1° l'ammontare complessivo degli assegni corrisposti nel trimestre ai propri dipendenti, a norma dei contratti collettivi di lavoro;

2° il numero complessivo dei dipendenti alla data dell'ultimo giorno del trimestre, esclusi quelli rappresentati dalla Federazione nazionale dei dirigenti aziende credito ed assicurazione e compresi quelli esonerati dal pagamento del contributo.

La denuncia è obbligatoria anche se negativa.

Art. 57.

Per ogni sezione, di cui all'ultimo comma dell'art. 21, l'Istituto, sulla base delle notifiche ricevute, provvede ad addizionare gli importi degli assegni corrisposti da tutte le aziende della categoria e a dividere il totale così ottenuto per il numero complessivo dei dipendenti di tutte le aziende della stessa categoria, per stabilire la quota unitaria, per i dipendenti della categoria, del carico degli assegni pagati.

Moltiplicando tale quota unitaria per il numero dei dipendenti di ogni azienda della categoria, l'Istituto fissa il carico spettante per tutte le aziende di ciascuna categoria e, a seconda che ognuna di esse abbia pagato per assegni di più o meno della quota stessa, le fa rimessa o esige da essa la rimessa della differenza.

Art. 58.

Le aziende non possono compiere operazioni di conguaglio fra le eccedenze e le deficienze dei versamenti da effettuare all'Istituto per contributi propri o per contributi dei lavoratori.

Art. 59.

Il lavoratore deve fornire all'azienda da cui dipende un documento del comune di origine o di residenza, comprovante il suo stato di famiglia e presentare ad essa tutti gli altri documenti che gli vengano richiesti per l'accertamento dei requisiti per il godimento degli assegni familiari.

Esso deve denunciare, inoltre, le variazioni avvenute nel proprio stato di famiglia.

Le singole aziende devono tenere la documentazione anzidetta a disposizione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e fornire ad esso tutti i dati e le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.

Disposizioni penali.

Art. 60.

Salvo che i fatti non costituiscano reato più grave, i datori di lavoro o coloro che li rappresentano, sono puniti con l'ammenda:

a) da lire 50 a lire 500 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 37, 46, 49, 51, 53 e 56;

b) di lire 500 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'art. 52.

Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 8 comma 2, 33, 45 comma 2, 51 comma 2, 53 comma 4, 59 comma 2, è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 100.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 61.

Per i primi tre mesi di applicazione del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, il documento previsto dagli articoli 31, 45, 51, 53 delle presenti norme, per comprovare la situazione di famiglia degli aventi diritto agli assegni familiari, può essere redatto su moduli diversi da quello prescritto dall'art. 31 delle norme stesse, e resteranno validi quelli già esibiti ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 21 agosto 1936, n. 1632, convertito nella legge 18 gennaio 1937, numero 104.

Art. 62.

Il presente decreto entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 giugno 1937, numero 1048.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1937-Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 182. — MANCINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1101421) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.